



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNO, CONTINI, MOLINARI, RUSSO,
Cristina DE LUCA e BAIIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2012^(*)

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
in materia di pagamento oblatório della sanzione per omessa
dichiarazione di esportazione valutaria

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

^(**) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - L'esportazione di valuta contante in paesi extra Unione europea è un fenomeno sempre quantitativamente rilevante. E ciò a dispetto del sistema di sorveglianza, oggi integrato a livello europeo dal regolamento comunitario 1880/2005, e l'instancabile lavoro degli operatori e dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. Ci sono precisi indizi, in particolare, del fatto che negli ultimi anni siano notevolmente cresciuti i flussi di denaro in uscita dall'Italia verso paesi extra Unione europea con le finalità di sottrarre le somme di danaro dal controllo del fisco italiano.

Una pubblicazione di Banca d'Italia segnala che i metodi principali per l'esportazione dei capitali all'estero sono la sovrapproduzione delle esportazioni e la sottofatturazione delle importazioni di merci, servizi e attività intangibili, le operazioni di conto finanziario con società fittizie di comodo e il trasferimento fisico di contante.

Il disegno di legge proposto interviene proprio su quest'ultima modalità di esportazione dei capitali.

L'agenzia delle entrate ha segnalato che a fine 2011 almeno 11 miliardi di euro sono stati esportati illegalmente all'estero e i sequestri di valuta ai valichi di frontiera sono aumentati del 50 per cento.

Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le cui disposizioni sono in vigore ormai dal 1° gennaio 2009, costituisce il principale riferimento normativo vigente in materia di trasferimento transfrontaliero di denaro contante. In particolare, esso prevede in capo a chi voglia recarsi all'estero l'obbligo di rilasciare all'Agenzia delle dogane una dichiarazione di esportazione di valuta quando le somme di denaro trasferite sono di importo pari o superiore a 10.000 euro. Il predetto

decreto legislativo n. 195 del 2008 ha attuato un regolamento comunitario (il regolamento n. 1880 del 2005) in materia di contrasto alle attività illecite avente l'obiettivo di un corretto ed equilibrato sviluppo del mercato interno europeo. Tale regolamento comunitario, ha introdotto un sistema di sorveglianza integrato a livello comunitario sui trasferimenti di contanti da e verso l'Unione europea.

Esso, in buona sostanza, è stato la risposta al notevole incremento dei movimenti che si è registrato dopo l'entrata in vigore della direttiva comunitaria in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio (2005/60/CE), la quale aveva introdotto specifici controlli sulle operazioni svolte attraverso intermediari finanziari e creditizi. Con il decreto n. 195 del 2008, a sua volta, l'Italia ha anzitutto allineato la propria normativa interna al regolamento n. 1880 del 2005, e, allo stesso tempo, ha integrato le disposizioni della precedente direttiva comunitaria, che copriva bene l'aspetto dei movimenti finanziari attraverso gli intermediari ma lasciava un vuoto normativo per quanto riguarda la sorveglianza dei trasferimenti di denaro contante.

A partire dal 2009, dunque, la soglia dalla quale scatta l'obbligo della dichiarazione del trasferimento di contante verso paesi extra Unione europea è diventata pari a 10 mila euro, cioè uniforme a quella vigente in tutti i paesi europei. Sempre a partire dal 2009, l'organo principale incaricato del controllo dei movimenti di contante, destinatario delle dichiarazioni obbligatorie di esportazione di valuta è l'Agenzia delle dogane, la quale ha sostanzialmente sostituito l'Ufficio italiano dei cambi, che in base alla normativa precedentemente in vigore (decreto legislativo n. 125 del 1997, e ancor prima la legge 4 agosto 1990, n. 227) era incaricato di ricevere le

comunicazioni di movimenti valutari eccedenti la soglia dei 12 mila 500 euro. Oggi, a carico di chi omette di dichiarare l'esportazione di valuta sopra i 10 mila euro, è previsto anzitutto il sequestro amministrativo fino al 40 per cento delle somme eccedenti tale franchigia e l'irrogazione di una sezione amministrativa pecuniaria che può arrivare parimenti al 40 per cento dell'importo eccedente i 10.000 euro. Questo apparato sanzionatorio costituirebbe senz'altro un valido disincentivo all'esportazione di valuta, se non fosse che, nei casi in cui la somma eccedente la franchigia rimane comunque inferiore ai 250 mila euro, è prevista la possibilità di estinguere l'illecito pagando subito una oblazione pari al 5 per cento della somma eccedente la franchigia e cioè nel momento in cui i funzionari delle dogane o della guardia di finanza contestano la violazione. L'unica accortezza, se così si può dire, che vede essere osservata da parte di chi esporta valuta è non incorrere nella sanzione due volte consecutive nell'arco di 365 giorni.

Ovviamente, nel prevedere questo tipo di oblazione, l'intento del legislatore era quello di non sovraccaricare le autorità competenti di un eccessivo carico di procedimenti sanzionatori di entità non elevatissima, volendo in questo modo accelerare anche i tempi di lavorazione e di decisione delle singole pratiche e quindi aumentare l'efficienza complessiva del medesimo sistema sanzionatorio. È ormai evidente, però, che proprio questa norma è divenuta un verso e proprio cavallo di troia, utilizzato con sistematicità e frequenza praticamente quotidiana, nei trasferimenti di valuta per importi inferiori al tetto dei 250 mila euro. L'estinzione della sanzione per mezzo dell'oblazione ridotta al 5 per cento si è di fatto trasformata in una sorta di condono (da notare che la medesima percentuale, il 5 per cento di oblazione, era previsto per lo scudo fiscale), aprendo le porte a un fenomeno di esportazione valutaria «di massa», fatta di cifre singolarmente non elevatissime, ma che nel complesso tota-

lizzano flussi di ammontare tutt'altro che trascurabile.

Il citato regolamento comunitario n. 1880 del 2005 ha dettato le regole per garantire uniformità nei criteri di sorveglianza e alle quali tutti i paesi si debbono adeguare ma ha lasciato ai singoli paesi membri la discrezionalità di stabilire la misura delle sanzioni da applicare alle violazioni della normativa riscontrate sul proprio territorio. Alla luce di ciò, appare quanto mai opportuno restringere i criteri di accesso al pagamento per oblazione e aumentare la somma da versare per l'estinzione dell'illecito amministrativo dell'omessa dichiarazione di esportazione valutaria sopra franchigia. Questo al fine di disincentivare ulteriormente l'esportazione di valuta da parte di chi vuole sottrarre somme all'erario italiano.

Il presente disegno di legge, che si compone di un unico articolo modificativo dell'articolo 7 del decreto-legge 19 novembre 2008, n. 195, si pone l'obiettivo di disincentivare l'esportazione di valuta in frode all'erario nazionale, riducendo la possibilità di condonare l'illecito amministrativo, come attualmente previsto, attraverso la comoda oblazione del 5 per cento. Innanzitutto, viene aumentata dal 5 al 15 per cento la misura dell'oblazione da pagare al momento di contestazione della violazione da parte dell'Agenzia delle dogane o della guardia di finanza. In secondo luogo, viene ridotta la possibilità di fruire dell'oblazione riducendo da 250 mila a 100 mila euro l'ammontare massimo delle somme eccedenti la franchigia per il quale è possibile applicare la sanzione ridotta. A seguito di queste modifiche apportate al decreto legislativo n. 195 del 2008, chi viene scoperto nell'atto di esportare valuta per esempio per 100 mila euro senza avere preventivamente assolto l'obbligo di dichiarazione, potrà optare per l'estinzione dell'illecito solo pagando una oblazione di 13 mila 500 euro in luogo dei 4 mila 500 previsti dalla normativa vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento pari al 15 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, e comunque non inferiore a 1.000 euro.»;

b) al comma 5, lettera *a)* sostituire le parole: «superi 250.000 euro» con le parole: «superi 100.000 euro»;

c) aggiungere in fine il seguente comma: «*6-bis*. Il soggetto cui è stata contestata la violazione è sottoposto d'ufficio alla procedura di accertamento tributario sintetico di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».